

COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO

PROVINCIA DI FROSINONE

Medaglia d'Argento al Merito Civile

TEL. 0776/98073

info@comune.santambrogiosulgarigliano.fr.it

FAX 0776/98293

C.A.P. 03040

Prot. n.1580 del 07.05.2020

ORDINANZA N. 11

Pulizia terreni privati incolti. IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni privati incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

RITENUTO di dover adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità oltre che il pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica ;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

Visto il D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al Sistema Penale" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge Regione Lazio 28/10/2002 n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e s.m.i.;

Vista la legge 16/1/2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione";

Visto il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 152/06 s.m.i.;

Visto l'art 50 , l'art. 54 e l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Attesa la propria competenza a disporre nel merito, ai sensi della normativa fin qui richiamata

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

VIETA

- * Lungo le pubbliche vie o in proprietà private di lasciare abbandonati veicoli, o altri mezzi di qualsiasi genere che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo o che comunque possano divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, serpi, insetti pericolosi, cani o gatti randagi;
- * Di depositare immondizie, rifiuti e materiali di risulta in genere.

Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al 22.05.2020.

AVVERTE

- o Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferme restando le applicazioni delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 25,00 (Euro venticinque/00) ad € 500,00 (Euro cinquecento/00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (Euro cinquanta/00) ai sensi dell'art.16 comma 1 legge 16/1/2003 n. 3, che introduce ed integra l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente alla pulizia dei terreni incolti, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con incarico a ditta di fiducia, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;
- Se per motivi di urgenza ed indifferibilità i lavori verranno eseguiti a mezzo di operai e mezzi comunali il corrispettivo verrà calcolato a seconda del costo orario degli operai impiegati e dei mezzi utilizzati;
- Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- Che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni incolti in genere dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;

E' fatto obbligo a tutti i proprietari dei fondi o terreni incolti di rispettare la presente ordinanza e il Servizio di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE


La trasmissione della presente ordinanza:

- All'albo pretorio on-line di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.santambrogiosulgarigliano.fr.it ;
- Alla Prefettura di Frosinone;
- Al Comando Carabinieri di Sant'Apollinare (FR)
- Al Corpo Forestale dello Stato di Pontecorvo (FR);

Ai sensi dell'art. 3 u.c.. della L. 241/1990, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L.n. 1034/1971 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

SI PRECISA INOLTRE CHE

Questo Ente non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o animali derivanti dall'applicazione del presente provvedimento.



IL SINDACO

Avv. Sergio Messori